

SPORTELLO LEGALE : BOLLETTINO N. 3

Dal **1° maggio 2021** è attivo lo **Sportello legale per gli associati AISOM** a cura dello Studio dell' avv. Alessandro Dario Cortesi.

Di seguito il terzo bollettino informativo dello Sportello.

E' sempre a disposizione per richiedere una consulenza, approfondimenti o informazioni l'**indirizzo email dedicato**:

sportellolegaleaisom@cortesi.eu



NULLITA' DELLE FIDEIUSSIONI

La Corte di Cassazione con l'ordinanza 12/12/2017, n. 29810 e con la sentenza, Sez. I, 22/05/2019, n. 13846 ha rilevato la nullità delle fideiussioni redatte su modulo che ricalchi le clausole n. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI.

Trattandosi dello schema contrattuale di riferimento, utilizzato da numerose Banche, è possibile quindi che eventuali fideiussioni che abbiate sottoscritto, a garanzia ad es. di contratti di finanziamento/mutuo/fido, vengano dichiarate nulle dal Tribunale specializzato in materia di impresa, competente in materia (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 10/03/2021, n. 6523).

Questo in quanto tale schema contrattuale viola, secondo l'esposto orientamento, il divieto di intese anticoncorrenziali disciplinato dall'articolo 2, comma 2, lett. a) della legge Antitrust 287/1990.

Mentre, in applicazione di tale insegnamento della Suprema Corte, alcuni giudici di merito ritengono nulle le singole clausole (cfr. ad es. Tribunale Reggio Emilia, Sez. II, 04/03/2021), fermo restando l'efficacia del patto di garanzia, altri si spingono a dichiarare nulla l'intera fideiussione (Tribunale Terni, Sez. Unica, 20/11/2020; Corte d'Appello Bari, Sez. II, 15/10/2020; Corte d'Appello Bari, Sez. II, 15/10/2020; Tribunale Santa Maria Capua Vetere Sez. III, 13/10/2020).

ORDINANZA EUROPEA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO

Con il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 15/05/2014 n. 655 è stata introdotta una procedura uniforme per il sequestro conservativo di conti bancari. Il Regolamento è efficace dal 2017 e, a seguito dell'emanazione del D. lgs. 26/10/2020 n. 152, risulta ancor più efficace per il recupero transfrontaliero del credito.

Queste le condizioni per ottenere l'emissione di un'ordinanza:

- 1) che il conto corrente su cui operare il sequestro sia acceso in uno Stato membro dell'UE diverso da quello che pronuncia l'ordinanza;
- 2) che il credito abbia natura civile o commerciale;
- 3) esistenza di un titolo esecutivo in Italia (es. sentenza, transazione redatta con atto pubblico ecc.), oppure prova della probabile fondatezza delle ragioni del creditore (*fumus boni iuris*);
- 4) prova dell'indifferibile urgenza di ottenere il sequestro (*periculum in mora*).

L'ordinanza deve essere esaminata senza indugio dall'Autorità giudiziaria (5/10 giorni lavorativi) e produce i suoi effetti prima e a prescindere dalla notifica al debitore (che subisce quindi l'effetto sorpresa).